



**PROTEZIONE CIVILE**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

# **Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile**

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **POLIZZA INCENDIO**

Lotto n. 5

CIG. 8698351A50

Polizza n.

Effetto dalle ore 24.00 del .....  
Scadenza alle ore 24.00 del .....

Frazionamento Annuale

## Sommario

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	6
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta .....	6
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori .....	6
Art. 3 – Durata dell’assicurazione – Eventuale proroga tecnica. ....	6
Art. 4 – Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia .....	7
Art. 5 – Revisione del prezzo .....	8
Art. 6 – Recesso dal contratto .....	9
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione .....	9
Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società .....	9
Art. 9 – Oneri fiscali .....	9
Art. 10 – Foro competente .....	9
Art. 11 – Interpretazione del Contratto – Clausola di Buona Fede .....	10
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società .....	10
Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta .....	10
Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio .....	11
Art. 15 – Clausola intermediari.....	12
Art. 16 - Coassicurazione e delega (Opzionale) .....	13
Art. 17 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge.....	14
Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione .....	14
Art. 20 – Trattamento dei dati.....	14
Art. 21 – Estensione territoriale .....	15
Art. 22 – Disciplina dell’appalto.....	15
Art. 23 - Incompatibilità.....	15
CONDIZIONI SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE .....	16
Art. 1 Rischio Assicurato .....	16
Art. 2 Esclusioni .....	16
Art. 3 Beni Esclusi dall’assicurazione .....	17
Art. 4 Somme assicurate .....	17
Art. 5 Limite massimo di indennizzo .....	17
Art. 6 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....	17
Art. 7 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno .....	18
Art. 8 Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura .....	19
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI .....	19
Art. 1 Obblighi del Contraente o dell’Assicurato .....	19
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno .....	19
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno .....	19
Art. 4 Mandato dei Periti .....	20
Art. 5 Pagamento dell’indennizzo.....	20
CONDIZIONI AGGIUNTIVE.....	21
A1) MODIFICHE E VARIAZIONI .....	21

A2)	EVENTI ATMOSFERICI .....	21
A3)	EVENTI SOCIO-POLITICI.....	22
A4)	SOVRACCARICO NEVE.....	22
A5)	FENOMENO ELETTRICO .....	22
A6)	RICORSO TERZI.....	23
A7)	ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA .....	23
A8)	DANNI A LASTRE E CRISTALLI.....	24
A9)	ANTICIPO INDENNIZZI.....	24
A10)	ONORARIO PERITO.....	24
A11)	ONORARI ARCHITETTI- INGEGNERI- CONSULENTI.....	24
A12)	DISPERSIONE DI LIQUIDI .....	24
A13)	COSTO COLLAUDO .....	25
A14)	PERDITA PIGIONI.....	25
A15)	SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO .....	25
A16)	SPESE EXTRA.....	25
A17)	ATTI DI TERRORISMO .....	25
A18)	INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI .....	26
A19)	TERREMOTO.....	26
A 20)	SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO .....	27
A 21)	RISCHIO LOCATIVO .....	27
	FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO .....	28
	SOMME ASSICURATE – UBICAZIONI-PREMI .....	29
	SCHEDA DI QUOTAZIONE .....	30

## DEFINIZIONI

ASSICURATO:	soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE:	contratto di assicurazione
BROKER:	.....
CONTENUTO:	<p>tutto quanto inerente o comunque collegato all'attività dell'Assicurato non compreso nella definizione "Fabbricati", nulla escluso né eccettuato, salvo quanto previsto dall'art.15 bis che segue delle Condizioni Particolari "Beni esclusi".</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo devono intendersi inclusi nella presente definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mobili, arredi, attrezzature, macchinari, merci</li><li>- Mezzi di trasporto/ sollevamento/ traino non iscritti al P.R.A</li><li>- Cancelleria, stampati etc.</li><li>- Apparecchiature elettroniche quali a titolo esemplificativo: computer, centralini, fotocopiatrici, fax, terminali e apparati EDP, scanner, telefoni, televisori, registratori, macchine da scrivere e da calcolo, antifurti ed altre apparecchiature elettroniche, tutti i macchinari, le apparecchiature e gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, centrali e periferiche, a impiego fisso e mobile, componenti ed accessori inclusi <b>se non assicurati con specifica polizza.</b></li></ul>
MERCI:	merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.
INFIAMMABILI:	gas combustibili, sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55°, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V.
INCOMBUSTIBILITA':	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazioni esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
CONTRAENTE:	soggetto che stipula l'assicurazione
ESPLOSIONE:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
FABBRICATO:	intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione Interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, cortili, attrezzature sportive e per giochi, viali interni, strade private e simili ma esclusi parchi, alberi di alto fusto) purchè realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva

	centralizzata, come pure altri impianti op istallazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi compresi le tappezzerie, tinteggiature e moquettes affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
TETTO:	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
UBICAZIONI:	luoghi relativi agli enti assicurati, nella polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga l'attività dell'Assicurato o dove possano essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato.
SOLAIO:	è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
FISSI ED INFISSI:	manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni in genere; quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
IMPLOSIONE:	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
INCENDIO:	combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
INDENNIZZO:	somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA:	documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	somma dovuta dal contraente alla società.
SCOPPIO:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
SINISTRO:	verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata a garanzia assicurativa.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta**

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell’offerta, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell’offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. e, in parziale deroga alla predetta norma, rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

### **Art. 3 – Durata dell’assicurazione – Eventuale proroga tecnica.**

L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 con effetto dalle ore 24.00 del ..... e scadenza alle ore 24.00 del .....

E’ prevista la facoltà per il Contraente di rinnovare il contratto per egual periodo dandone comunicazione alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza prefissata. In assenza di tale accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del .....

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura

assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

#### **Art. 4 – Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia**

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al ..... di ogni annualità di copertura.

Tenuto conto che le prestazioni assicurative sono esenti, ai sensi dell'art. 10 comma 2 D.P.R. n.633/1972, dall'imposta sul valore aggiunto, il pagamento effettuato a favore della Società sarà riscontrato, mediante apposita ricevuta (es. appendice di pagamento, carico contabile), nella quale dovranno essere indicati:

- il numero della polizza
- la sede operativa della Società
- il CIG (Codice Identificativo Gare)
- il periodo di competenza
- il premio pagato.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza se il premio è stata pagato entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente non paga il premio entro tale termine, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della decorrenza e/o rinnovo o proroga e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società anche per il tramite del broker.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, così come indicato alla relativa sezione.

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio sopra esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a. per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà la loro valutazione e la Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso;

b. per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio di conguaglio. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione correttamente emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a). l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- b). il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 5 – Revisione del prezzo**

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta", la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il



Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 *"Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia"*.

#### **Art. 6 – Recesso dal contratto**

Il presente contratto non prevede la facoltà bilaterale di recesso per sinistro bensì la facoltà bilaterale di recesso anticipato da esercitarsi dopo la prima scadenza annuale, con preavviso non inferiore a 240 giorni.

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

Nella comunicazione di recesso della Società, quest'ultima, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui al successivo art. 15 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio", necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che, in assenza dei dati richiamati, la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

#### **Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione**

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Le variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, a condizione che il pagamento del relativo premio sia effettuato entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione corretta.

#### **Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (ovvero consegnata anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili, inclusa posta elettronica) indirizzata alla Società oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 9 – Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri relativi alle spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente, relative all'imposta di bollo, sono a carico della Società.

#### **Art. 10 – Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art. 11 – Interpretazione del Contratto – Clausola di Buona Fede**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

#### **Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e previo accordo fra le Parti, a libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, etc.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

#### **Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla

liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

#### **Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio, aggiornato a non oltre i 60 giorni antecedenti, dei sinistri denunciati, con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, circostanze di fatto e di luogo dichiarate dall'Assicurato nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Il suddetto dettaglio dovrà essere fornito con le seguenti tempistiche:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nel caso di recesso anticipato del contratto,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- 
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Resta ferma la possibilità per il Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero tramite posta elettronica certificata) assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e/o ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente.

La Contraente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 24, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.

#### **Art. 15 – Clausola intermediari**

Si conviene tra le Parti che la Contraente ha affidato, l'incarico di gestione ed esecuzione del contratto alla Società In Più Broker Srl con sede in Roma Via dei Baullari 24, pertanto, tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra, la Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

La disciplina del presente articolo si intende integrata con quanto espresso all'art. 11 dello schema di Contratto della gara per servizi di brokeraggio, pubblicata dal Dipartimento con bando GURI n. 12 del 1 febbraio 2021, che ad ogni buon conto, qui si riporta:

Il pagamento da parte del Dipartimento dei premi relativi ai contratti assicurativi, sarà effettuato per il tramite del Broker.

2. Questo si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto del Dipartimento, nei termini e nei modi convenuti e comunque non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello del pagamento da parte del Dipartimento. Ai fini del pagamento, il Dipartimento effettua nei confronti del Broker le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nel caso in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, il Dipartimento – previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie assicuratrici interessate- provvederà a versare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi, detraendo l'importo corrispondente alla provvigione dovuta al Broker. Tale ultimo importo sarà versato ai competenti enti previdenziali o agenzie fiscali, o

eventualmente allo stesso Broker, entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.

3. Il versamento al Broker dei premi assicurativi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato che l'Aggiudicatario comunicherà al Dipartimento. Il pagamento al Broker produce effetto liberatorio per il Dipartimento.

4. Gli strumenti di pagamento tra Dipartimento e Broker e tra Broker e Compagnie assicurative dovranno recare l'indicazione del CIG di cui al presente contratto nonché del CIG relativo alla polizza attivata, con indicazione distinta degli importi relativi ai premi assicurativi e degli importi per provvigioni.

5. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

#### **Art. 16 - Coassicurazione e delega (Opzionale)**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Imprese in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile ..... , all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto, e in nome e per conto delle stesse, a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge applicabili.

#### **Art. 17 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto/polizza di assicurazione, si conviene che la Contraente., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **Art. 18 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge applicabili.

#### **Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione**

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

#### **Art. 20 – Trattamento dei dati**

La Società dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 25 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.

La Contraente tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Contraente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

La Società prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Contraente. Inoltre, le informazioni

e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Contraente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), la Società prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Contraente, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto la Società si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto, da parte della Società, della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 21 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per il territorio italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

#### **Art. 22 – Disciplina dell'appalto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

#### **Art. 23 - Incompatibilità**

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto assicurativo avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

## CONDIZIONI SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 Rischio Assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Implosione;
- Caduta di aeromobili. Loro parti e cose trasportate;
- Caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
- Onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- Acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, installati sia internamente che esternamente al fabbricato, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento al servizio dei fabbricati o delle attività descritte in polizza. Relativamente alla presente garanzia “danni da acqua condotta”, LA SOCIETA' NON RISPONDE:

dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;

La presente garanzia deve intendersi prestata nei limiti previsti al punto a) della sezione FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO;

- Urto dei veicoli stradali non appartenenti e non in uso all'Assicurato e/o al Contraente, in transito sulla pubblica via;
- Caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi danneggiamenti agli impianti;
- Colpa grave dell'assicurato o del contraente che determini un evento garantito;
- Fumo, danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

La Società indennizza altresì:

- La perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali come da garanzia aggiuntiva A15;
- I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt da esse.
- I guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e/o altri eventi previsti in garanzia;
- Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro nonché quelle di rimozione e ricollocamento degli oggetti assicurati, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'Assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza e ciò sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'indennizzo pagabile a termini di polizza - escluso quello a seguito di acqua condotta – fermo quanto previsto all'Art.8 (Limite massimo di indennizzo)

### Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sabotaggio organizzato;
- Direttamente o indirettamente causati, o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per



controllare, prevenire, o reprimere qualsiasi atto di terrorismo, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi. Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo o di impaurire la popolazione o una sua parte;

- Causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- Causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti salvo quanto previsto dalle condizioni Particolari Aggiuntive;
- Agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio od implosione dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- Da gelo, rigurgito di fogna, umidità e stillicidio;
- Di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- Causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- Subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

### **Art. 3 Beni Esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non comprende:

- Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
- Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- Schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine macchino grafiche ed elaboratori elettronici;
- Modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od effettivo.

### **Art. 4 Somme assicurate**

Le somme assicurate devono corrispondere a valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, ed al valore di rimpiazzo del contenuto.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

### **Art. 5 Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'Art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### **Art. 6 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 7 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, e che per il valore a nuovo si intende convenzionalmente:

per **Fabbricato**, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive;

per **Contenuto**, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per uso e qualità;

l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. *Fabbricato* – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. *Macchinario, attrezzature, arredamento* – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. *Merci* – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

In caso di sinistro si determina:

a) L'ammontare del danno si determina:

1. per i **fabbricati**: - applicando al valore a nuovo delle parti distrutte o danneggiate il deprezzamento di cui al punto I e deducendo da tale risultato i valori dei residui;
2. per **macchinario, attrezzature, arredamenti e merci**: - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

b) Il supplemento, che aggiunto all'importo del danno di cui al punto a) dà l'ammontare del danno calcolato in base al valore a nuovo.

Qualora la somma assicurata confrontata con il rispettivo valore a nuovo risulti:

- *superiore o uguale*: il supplemento verrà riconosciuto integralmente;
- *inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro*: il supplemento verrà ridotto in proporzione al rapporto risultante dalla differenza tra la somma assicurata e il valore al momento del sinistro e la differenza tra il valore a nuovo e il valore al momento del sinistro;
- *uguale o inferiore al valore al momento del sinistro*: il supplemento non verrà riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità verrà eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su alta area del territorio nazionale purché non ne derivi alcun aggravio per la Società ed avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente l'importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

Per gli oggetti di vestiario, gli indumenti e biancheria in genere e le cose in disuso, l'ammontare del danno si determina secondo i criteri di cui al comma a2) senza tenere conto del supplemento di cui al comma b).

Per la garanzia perdita delle pigioni, si stabilisce il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati, col massimo di un anno, e l'indennizzo relativo non potrà comunque eccedere 1/15 del valore relativo alla unità immobiliare sinistrata.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento in stato di attività.

#### **Art. 8 Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di uno o più partite, presi ciascuno separatamente, eccedono al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.

### **NORME CHE REGOLANO I SINISTRI**

#### **Art. 1 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato**

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 del C.C.;
- b) in caso di sinistro, deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15(quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art.1913 del C.C.;

l'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art.1915 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve altresì:

- c) fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

#### **Art. 2 Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documento menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 3 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene solamente in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 4 Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.16 Somme assicurate;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.18 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.18 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti. 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

#### **Art. 5 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'Art.2) Esclusioni – lettera d) delle condizioni specifiche

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

### A1) MODIFICHE E VARIAZIONI

E' facoltà dell'Assicurato di variare e modificare il complesso dei fabbricati, degli impianti e del patrimonio mobiliare aggiungendo anche nuovi cespiti, anche in fase di costruzione e/o allestimento, che resteranno automaticamente assicurati senza che l'Assicurato si obblighi a darne avviso alla Società. Tali incrementi non devono superare complessivamente, partita per partita, il 15% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo aggiornamento. Qualora tali incrementi comportassero aumenti superiori al 15%, è fatto obbligo all'assicurato di darne avviso alla Società ed i nuovi Enti si intenderanno assicurati solo la corresponsione del relativo premio.

È fatto inoltre obbligo all'Assicurato di comunicare alla Società entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo, quegli incrementi intervenuti nell'anno precedente che non hanno superato il 15% delle singole partite e sono stati automaticamente assicurati.

La comunicazione dell'Assicurato dovrà riportare il valore dell'incremento, la partita a cui si riferisce l'incremento e il mese di effettiva variazione.

A fronte di detta comunicazione, la Società provvederà con apposita appendice ad incassare il premio di regolazione come di seguito specificato:

### A2) EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli Enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non.

La Società non risponde dei danni:

- a) Verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) Causati da:
  - Mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura e rigurgito di sistemi di scarico;
  - Gelo, sovraccarico di neve;
  - Cedimento o franamento del terreno ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
  - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - recinti, cancelli, grues, cavi aerei, antenne ed insegne e consimili installazioni esterne;
  - anti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
  - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
  - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto e dalle pareti;
  - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Relativamente ai danni causati da grandine devono intendersi inclusi quelli subiti da:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento;
- amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Il danno sarà indennizzato nei limiti previsti al punto g) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.

### **A3) EVENTI SOCIO-POLITICI**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate e fermo il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione dei:

1. danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero o sommossa;
2. altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancato o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati;
- h) a fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto.

La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto i) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.

### **A4) SOVRACCARICO NEVE**

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli *Eventi atmosferici* e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La Società non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- e) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;

### **A5) FENOMENO ELETTRICO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;

- c) alle lampadine elettriche o elettroniche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'Art.8 – delle Condizioni specifiche.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto j) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.

#### **A6) RICORSO TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quali civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dal mancato inizio interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) purchè con lui conviventi, il coniuge, i parenti e gli affini dell'assicurato;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art.2359 del C.C. nel testo di cui alla legge 127/91, nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma a) e b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art.1917 del C.C.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto r) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.

#### **A7) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA**

La presente polizza stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca i beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.

A tale scopo, i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

#### **A8) DANNI A LASTRE E CRISTALLI**

La garanzia si intende estesa ai danni materiali e diretti derivati all'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per il fatto di terzi, delle lastre assicurate per cristalli con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto e installazione. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

Fermo quanto previsto dall'Art.2 delle condizioni specifiche sono esclusi i danni:

- 1) da fenomeni atmosferici;
- 2) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai.

Il danno sarà indennizzato nei limiti previsti al punto m) della sezione FRANCHIGIA E LIMITI DI INDENNIZZO.

#### **A9) ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo sia prevedibile in almeno € 103.000,00. L'acconto non potrà essere superiore a € 1.033.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

Poiché l'assicurazione è stipulata in base al criterio del valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento a lui spettante, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

#### **A10) ONORARIO PERITO**

la società rimborserà nei limiti previsti al punto n) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO in caso di danno risarcibile a termine di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

#### **A11) ONORARI ARCHITETTI- INGEGNERI- CONSULENTI**

La Società rimborserà, nei limiti previsti al punto o) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente assicurazione, gli onorari degli Architetti, Consulenti, Ingegneri per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita subita dagli enti assicurati, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali. Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

#### **A12) DISPERSIONE DI LIQUIDI**

La società risponde:

- 1) del danno di dispersione dei liquidi da contenitori, tubazioni, raccordi, e simili anche se detta dispersione avviene attraverso relative valvole ed accessori;
- 2) dei danni subiti dalle altre cose assicurate (ivi compreso il contenitore dal quale il liquido è fuoriuscito) in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;
- 3) dei danni avvenuti in conseguenza di:
  - I. guasto o rottura dei predetti contenitori, tubature, raccordi o simili o loro parti;
  - II. eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza o con la polizza di riferimento;
  - III. errori di controllo e/o manovra, imperizia e/o negligenza dei dipendenti.



La Società non risponde, se non specificatamente pattuito dei danni di stillicidio conseguenti ad una delle seguenti cause:

- corrosione;
- usura

le spese sostenute per la ricerca dell'eventuale guasto o rottura e per la sua riparazione si intendono comprese entro il limite di risarcimento pattuito.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto s) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

### **A13) COSTO COLLAUDO**

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati soggetti a sinistro risarcibile a termine di polizza, ma apparentemente non danneggiati, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto t) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

### **A14) PERDITA PIGIONI**

La società risponde dei danni derivanti dalla perdita delle pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato e comunque occupato/detenuto dal Contraente proprietario o da altri rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa; la garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno, ed il risarcimento relativo non potrà comunque superare il 155 del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse, sinistrate con il limite massimo per annualità assicurativa di € 258.000,00=

La garanzia verrà prestata nelle modalità previste nel punto d) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

### **A15) SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO**

In caso di danno risarcibile ai sensi della garanzia acqua condotta:

la Società rimborsa, nei limiti previsti al punto c) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta e più precisamente:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parte del fabbricato assicurato.

### **A16) SPESE EXTRA**

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'assicurato dovesse mantenere in funzione attività/servizi che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazioni temporanee di telefoni, fax ecc;
- noleggio attrezzature;
- vigilanza;
- trasporto dipendenti

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto u) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

### **A17) ATTI DI TERRORISMO**

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza o successiva appendice alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamenti con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione una sua parte.

La Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso esclusa soltanto l'imposta.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto h) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

### **A18) INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.
- b) Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento degli enti assicurati;
- c) A enti mobili all'aperto;
- d) Alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento;
- e) Agli enti riposti in locali interrati o seminterrati;

la Società rimborsa nei limiti previsti al punto p) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

### **A19) TERREMOTO**

Danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'art.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni – la Società non risponde dei danni:

- a. Causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto.
- b. Causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto.
- c. Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.
- d. Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
- e. Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.

La Società rimborsa nei limiti previsti al punto q) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

#### **A 20) SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO**

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di smottamento e franamento del terreno, valanghe e slavine, cedimenti del terreno, caduta massi, crollo e collasso strutturale.

La Società rimborsa nei limiti previsti al punto v) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

#### **A 21) RISCHIO LOCATIVO**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da essa previste, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai locali e agli impianti di pertinenza e ad altri beni tenuti in locazione dal Contraente e/o dall'Assicurato stesso, in conseguenza di incendio o di altro evento non escluso dalla presente polizza.

In caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il rischio locativo risultasse inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza, troverà applicazione la Regola Proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

## FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO

- a) per i danni di *acqua condotta*, sono escluse, per ogni sinistro, i primi € 258,00; per i fabbricati superiori ai 25 anni di età la franchigia sarà elevata a € 500,00 ed il massimo risarcimento per anno assicurativo non potrà superare € 50.000,00;
- b) le spese di *demolizione, sgombero e trasporto*, sono prestate fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'Art.8 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale; relativamente alle spese per rimuovere, depositare e ricollocare gli arredi dei locali danneggiati, il limite di indennizzo si intende stabilito in € 25.000,00;
- c) per la garanzia accessoria *spese di ricerca e riparazione del guasto*, sono escluse, per ogni sinistro, i primi € 258,00; tale franchigia è cumulabile con quella pattuita per la garanzia acqua condotta; per i fabbricati superiori ai 25 anni di età la franchigia sarà elevata a € 500,00; resta convenuto che, in ogni caso, non potrà essere indennizzata una somma superiore ai € 25.000,00 per più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa;
- d) la garanzia *perdita delle pigioni*, è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l'indennizzo relativo non potrà comunque superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
- e) per i danni a schede, dischi, nastri ed altri supporti elettronici, il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa è pari ad € 10.000,00;
- f) a parziale deroga di quanto previsto all'art.15bis, sono compresi in garanzia i *quadri ed oggetti d'arte*. Che sono indennizzati fino alla concorrenza di € 25.000,00 qualunque sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza; la garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art.19-Assicurazione Parziale.
- g) Per la *garanzia Eventi atmosferici*, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto. Viene convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascuna causale di danno e per sinistro, importo superiore al 70% dei valori assicurati.
- h) *Terrorismo* il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con un minimo di €1.000,00 ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 1.000.000,00.
- i) *eventi sociopolitici*, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con un minimo di € 1.000,00; viene convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna causale di danno e per sinistro, importo superiore al 70% dei valori assicurati.
- j) *Per la garanzia fenomeno elettrico*, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 258,00; in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore a € 50.000,00;
- k) *Per la garanzia grandine*, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore a € 10.000,00;
- l) *Per la garanzia sovraccarico di neve*, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 1.000,00 ed eccedere € 5.000,00; in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore a €500.000,00;
- m) *Lastre e cristalli*, il danno sarà indennizzato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo, con il minimo di € 250,00. Limite di risarcimento per sinistro ed anno €30.000,00;
- n) *Onorario periti*, la presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di €15.000,00 per sinistro e di € 30.000,00 per anno;
- o) *Onorari Architetti, Ingegneri, Consulenti*, la presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per sinistro e di € 30.000,00 per anno.

- p) *Inondazioni, alluvioni, allagamenti*, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di € 5.000,00 ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 1.000.000,00. per enti riposti in locali interrati o seminterrati, la franchigia minima si intende elevata a € 10.000,00 ed il massimo risarcimento si intende ridotto a € 500.000,00;
- q) *Terremoto*, la presente estensione di garanzia si intende prestata con una franchigia fissa pari ad € 250.000,00 per ogni sinistro e con un massimo risarcimento di € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- r) *Ricorso terzi*, la presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00;
- s) *Dispersione liquidi*, la presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- t) *Costo di collaudo*, la presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- u) *Spese Extra*, la presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- v) *Smottamento e franamento del terreno*: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con un massimo di €25.000,00 ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 1.000.000,00.

#### SOMME ASSICURATE – UBICAZIONI-PREMI

##### 1) Via Ulpiano, 11 – Roma

Valori Assicurati	Tasso Lordo in Pro-Mille	Premio Lordo Periodo Offerto
Euro 13.277.601,90 (Fabbricato)		
Euro 765.764,51 (Contenuto)		
Euro 14.043.366,41 (Totale)		

##### 2) Via Vitorchiano, 4 – Roma

Valori Assicurati	Tasso lordo in Pro-Mille	Premio Lordo Periodo Offerto
Euro 18.466.459,20 (Fabbricato)		
Euro 1.985.611,27 (Contenuto)		
Euro 20.452.070,47 (Totale)		

##### 3) Via Della Magliana, 331/333/335 - Roma

Valori Assicurati	Tasso lordo in Pro-Mille	Premio Lordo Periodo Offerto
Euro 9.043.478,00 (R. L.)		
Euro 816.465,03 (Contenuto)		
Euro 9.859.943,03 (Totale)		

## SCHEDA DI QUOTAZIONE

Base D'asta Annuale Polizza Incendio - Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00)

### PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA PER LE GARANZIE SOPRA RIPORTATE

\_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ ) *Saranno accettate esclusivamente percentuali di ribasso senza decimali*